



COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 16/06/2026)

Indice

Indice.....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	6
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non versate, ovvero non ancora riscosse anche a seguito di provvedimenti di accertamento notificati.
2. La definizione agevolata riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il comune di San Biagio della Cima.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- Imposta municipale propria (IMU)¹
- Tassa sui rifiuti (TARI)²
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)³
- Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni⁴
- canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria⁵

2. Sono oggetto di adesione da parte del contribuente tutti i debiti di cui al comma 1, anche conseguenti ad accertamenti notificati e non ancora pagati, emessi fino al 31 dicembre 2025, anche nel caso in cui il carico sia stato affidato in riscossione coattiva ovvero oggetto di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte il comune di San Biagio della Cima.

3. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- sanzioni nella misura del 100%;
- interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;

¹ Art. 8-9 D. Lgs 23/2011-art. 13 D.L. 201/2011 – art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.

² Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.

³ Art. 63 D. Lgs 446/1997.

⁴ Artt. 1-37 D. Lgs 507/1993.

⁵ Art. 1, commi 816-835, L. 160/2019.

- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura 100%;
- interessi applicati diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 3.

5. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore che vuole aderire alla definizione agevolata deve presentare dichiarazione al Comune, o al concessionario, entro il 31 agosto 2026⁹.
2. Il Comune (*o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*) entro il 30 settembre comunica quali debiti possono essere inclusi e il relativo importo.
3. Per confermare l'adesione il debitore deve inviare entro il 31 ottobre una dichiarazione utilizzando il modulo previsto.

Se il debito è superiore a € 1.000,00 deve indicare se il pagamento avverrà in un'unica soluzione o in forma rateale indicando anche in quante rate intende pagare.

4. Entro il 30 novembre il Comune comunica:

- ✓ l'importo totale da pagare;
- ✓ le modalità di pagamento;
- ✓ le scadenze e gli importi delle rate.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 1:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

⁹ Termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

- d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 3 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 31/12/2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.¹⁰
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - per importi complessivamente dovuti da 500 fino a 1.000 euro: fino a 5 rate mensili con rata minima di € 100,00;
 - per importi complessivamente dovuti oltre 1.000 fino a 5.000 euro: fino a 20 rate mensili con rata minima di € 150,00;
 - per importi complessivamente dovuti oltre 5.000 fino a 25.000 euro: fino a 36 rate mensili con rata minima di € 300,00;
 - per importi superiori a 25.000 fino a 50.000 euro: fino a 48 rate mensili con rata minima di € 300,00;
 - per importi superiori a 50.000 euro: fino a 60 rate mensili.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata, gli interessi al tasso legale
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata¹¹.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

¹⁰ Si ricorda che l'art. 1, comma 106, della L. 199/2025 stabilisce che gli enti devono consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

L'ente può stabilire liberamente le modalità di pagamento, nel limite di quanto ammesso dalle vigenti normative.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;
 - la revoca delle procedure di limitazione dell'attività economica avviate ai sensi dell'art. 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.
3. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.
4. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
5. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune.